



Consolato Generale d' Italia San Pietroburgo

CIG Z7027A1924

DETERMINA A CONTRARRE

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concernente il regolamento per amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'Art. 86 dello stesso dove si prevede che "La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero e' regolata dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e le situazioni locali";

VISTO l'art. 6 del D.lgs. 15.12.2006, n. 307 concernente le procedure contrattuali all'estero;

VISTO il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54, recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale denominato "Bilancio di Sede";

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ad attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 103, limitatamente alle parti ancora in vigore;

VISTO il D.lgs. 18.04.2016, n.50 concernente il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, così come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 approvate con Delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26 ottobre 2016;

VISTO il Decreto MAECI del 02.11.2017 n. 192 concernente il regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero;

VISTO il Decreto dell'Ambasciata d'Italia a Mosca del 11.01.2018 n. 1 predisposto ai sensi dell'art. 24 del D.M. n. 192 del 02.11.2017 che individua le disposizioni incompatibili con l'ordinamento e le situazioni locali;

CONSIDERATA la necessità di questo Consolato Generale di avvalersi nel corso dell'esercizio finanziario 2019 ed, in particolare, nei periodi di intensa attività lavorativa, di collaboratori forniti da apposite società di lavoro interinale per attività di collaborazione nel settore dei servizi consolari di questa Sede;

CONSIDERATA l'opportunità di adeguarsi alle direttive ministeriali di cui al Messaggio circolare DGAI n. 177577 del 20.6.2011, nonché, più recentemente, al Messaggio DGIT n. 174458 del 12/09/2016, al fine di evitare contenziosi in materia giuslavorista;

CONSIDERATA l'introduzione di rilevanti innovazioni ad opera della Legge Federale russa n. 116-FZ del 5/5/2015 in materia di accreditamento delle Società di lavoro interinale, a decorrere dal 1 gennaio 2016;

CONSIDERATO il parere, acquisito tramite il legale di fiducia di questo Consolato Generale del 22.12.2015, che ha evidenziato la necessità di questo Consolato di ricorrere a Società regolarmente accreditate secondo le nuove disposizioni citate al punto precedente, e pertanto di non potersi avvalere di forme contrattuali diverse da quelle prescritte;

CONSIDERATO che - fra le nuove condizioni introdotte - si è reso obbligatorio che le Ditte svolgano la loro attività a regime fiscale "completo", ovvero con applicazione dell' IVA;

CONSIDERATO inoltre che le nuove disposizioni locali impongono un contratto del lavoratore con la società di lavoro interinale non superiore a nove mesi continuativi, per evitare l'insorgere di controversie giuslavoriste;

CONSIDERATA la necessità ed urgenza con cui questo Consolato, al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'Ufficio consolare ed evitare il disagio sul carico di lavoro e sull'organizzazione ed efficienza dell'Ufficio, dovrà provvedere al potenziamento delle dotazioni degli impiegati dell'Ufficio stesso avvalendosi di unità lavorative fornite da società di lavoro interinale accreditate, con funzione di collaborazione nelle attività del settore consolare ed, in particolare, in quelle di inserimento dati nel portale di Anagrafe consolare e di collaborazione nelle traduzioni per il rilascio ai richiedenti delle dichiarazioni di valore dei titoli di studio;

CONSIDERATO che la suddetta necessità ed urgenza impone di procedere nel più breve tempo possibile, mediante utilizzo delle procedure previste per le spese di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui agli articoli 35 e 36 del citato D.lgs 50/2016 che consentono, per gli affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000, di procedere mediante affidamento diretto;

ATTESO che l'importo della fornitura dei servizi su citati, comprensiva di IVA al 20 %, ammonta a Rubli 512,358,84 e che pertanto sussistono le condizioni per ricorrere all'affidamento diretto;

CONSIDERATO che nel bilancio di sede sono disponibili le risorse per onorare tale spesa

D E T E R M I N A

- che si ricorrerà all'affidamento diretto per la fornitura del servizio dettagliato in premessa ad una Società specializzata nel settore, ricercata a seguito di opportune indagini di mercato, che abbia già ottenuto l'accreditamento a seguito della nuova normativa e che siano ritenute idonee ai sensi della legislazione vigente;
- che si procederà al conferimento dell'incarico mediante lettera di ordinazione alla Ditta prescelta che avrà presentato una quotazione su base giornaliera ed unitaria;
- che la spesa presunta connessa alla procedura in esame corrisponde a Rubli 512,358,84 al lordo dell'IVA ed è destinata a trovare copertura negli ordinari stanziamenti al Bilancio di Sede per l'esercizio finanziario 2019.
- che il procedimento di cui trattasi la qualifica di Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 sarà rivestita dal Commissario Aggiunto Amministrativo, Consolare e Sociale Domenica Carrabbia.

San Pietroburgo, 22 gennaio 2019

Il Console Generale
Alessandro Monti
(firmato)